

CONTRATTO ASI N.

**PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE E
TRASPORTO INTERNO ED ESTERNO PRESSO LA SEDE ASI DI
ROMA.**

CIG 75625562A3

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in
Viale del Politecnico s.n.c. – 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 -
rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica

E

..... (d'ora innanzi denominata per brevità “Contraente”) con
sede legale in, - con capitale sociale interamente versato €
.....=, versato , iscritta al Registro delle Imprese di al
n. – Codice Fiscale n. e Partita IVA n., -
rappresentata da..... nella sua qualità di

Il presente Contratto consta:

- di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice è riportato di seguito;
di questi, i seguenti n. 25 articoli, per complessive pagine 29 sono
pattuiti per la disciplina del rapporto di specie;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. 6 pagine;
- inoltre, fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non
allegati in quanto già conosciuti ed in possesso delle parti, l’offerta
tecnica e l’offerta economica presentate dal Contraente in sede di gara.



INDICE DEL CAPITOLATO GENERALE

- ART. 1 Natura delle premesse
- ART. 2 Oggetto del contratto
- ART. 3 Durata del contratto
- ART. 4 Piano dei lavori
- ART. 5 Prezzo
- ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare
- ART. 7 Penalità
- ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
- ART. 9 Oneri fiscali
- ART. 10 Fidejussioni
- ART. 11 Responsabilità del Contraente
- ART. 12 Subcontraenti, consulenti e fornitori
- ART. 13 Documentazione
- ART. 14 Organizzazione dell'ASI
- ART. 15 Organizzazione del Contraente
- ART. 16 Commissione di Collaudo
- ART. 17 Modifiche
- ART. 18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà
- ART. 19 Garanzia
- ART. 20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
- ART. 21 Beni posti dall'ASI a disposizione del Contraente
- ART. 22 Materiali di provenienza estera
- ART. 23 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione di



prototipi

ART. 24 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico – Modifiche

ART. 25 Accettazione forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico –
Decurtazione del prezzo contrattuale

ART. 26 Permessi e autorizzazioni

ART. 27 Trasporti e assicurazioni

ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza

ART. 29 Sospensione dei lavori

ART. 30 Recesso unilaterale dell'ASI

ART. 31 Risoluzione del contratto

ART. 32 Causa di forza maggiore

ART. 33 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future

ART. 34 Regime di segretezza

ART. 35 Assicurazioni sociali

ART. 36 Arbitrato

ART. 37 Normativa

I seguenti articoli dell'INDICE sono stati pattuiti per la disciplina del rapporto di specie:

INDICE

- ART. 1 Natura delle premesse
- ART. 2 Oggetto del contratto
- ART. 3 Durata del contratto
- ART. 5 Prezzo
- ART. 6 Piano e modalità di pagamento
- ART. 7 Penalità



- ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
- ART. 9 Oneri fiscali
- ART. 10 Fidejussioni
- ART. 11 Responsabilità del Contraente
- ART. 12 Subappalto/Divieto di Subappalto
- ART. 14 Organizzazione dell'ASI
- ART. 15 Organizzazione del Contraente
- ART. 16 Commissione incaricata della verifica di conformità
- ART. 17 Modifiche- Innovazioni e Varianti
- ART. 21 Beni posti dall'ASI a disposizione del contraente
- ART: 23 Cessione del contratto – cessione del credito
- ART. 26 Permessi e autorizzazioni
- ART. 27 Assicurazioni
- ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza
- ART. 30 Recesso unilaterale dell'ASI
- ART. 31 Risoluzione del contratto
- ART. 32 Causa di forza maggiore
- ART. 35 Assicurazioni sociali/Clausola sociale
- ART. 37 Normativa e Foro Competente

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla numerazione degli articoli del Capitolato Generale per i contratti industriali e di servizi stipulati dall'Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n. 70 (99) del 1 luglio 1999.



PREMESSE

L'ASI ha indetto una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 volta all'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno presso la sede ASI di Roma.;

La Ditta, Contraente, è risultata aggiudicataria della predetta gara, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice;

Il Contraente ha presentato la documentazione prevista dal Disciplinare di gara e, pertanto, si può procedere alla stipula del presente contratto.

Il codice identificativo del presente contratto (CIG) è il seguente 75625562A3.

Il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate del Contraente in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'Allegato Tecnico Gestionale è stato definito basandosi su quanto contenuto nel capitolato tecnico di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente contratto, l'esecuzione del Servizio di servizio di



facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno presso la sede ASI di Roma.

- 2.2.** Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata, alla documentazione di gara e all'offerta, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1** Il contratto entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà la durata di 36 mesi a partire dalla data di stipula del verbale di inizio del Servizio.
- 3.2** È facoltà di ASI commissionare la ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo, secondo la normativa vigente, tramite preavviso da trasmettersi via Posta elettronica certificata (PEC) entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto.
- 3.3** L'ASI si riserva di esercitare eventualmente l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASI.

ARTICOLO 5

PREZZO



- 5.1.** Il prezzo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a pari a €
(oltre IVA),
- 5.2.** Il prezzo Contrattuale è articolato nel seguente modo:
- a. il Servizio Ordinario del Presidio di Facchinaggio interno ed esterno, è remunerato con prezzo a canone fermo e fisso pari ad € (oltre IVA) per un importo bimestrale pari ad €..... (oltre IVA);
 - b. il costo per la sicurezza per i rischi di natura interferenziale non soggetti al ribasso è pari ad €7.500,00 (oltre IVA), per un importo bimestrale pari ad €416,66 (oltre IVA);
 - c. il plafond per Servizi Straordinari di Facchinaggio interno ed esterno, secondo le tipologie ed i criteri definiti in Capitolato, è pari ad €135.000,00 (oltre IVA).
 - d. Le prestazioni delle attività remunerate a plafond saranno retribuite sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico.
- 5.3.** Il prezzo di cui sopra sarà *ripartito tra i componenti del RTI nel modo seguente:*
.....
.....
- 5.4.** A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha presentato la fidejussione di cui all'art. 10.1 seguente.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO



- 6.1** Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti dell'importo di cui all'articolo 5.
- 6.2** Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 5.2. lettera a) verrà corrisposto in via posticipata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza bimestrale previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento ASI a seguito del buon esito dell'erogazione dei Servizi.
- 6.3** Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 5.2. lettera b) verrà contabilizzato in misura bimestrale nella medesima fattura emessa per il servizio ordinario. Il pagamento di tale importo, quindi, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile.
- 6.4** Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 5.2. lettera c) la fatturazione dei relativi importi avverrà sulla base dei servizi effettivamente erogati in relazione alle attività svolte nel corso del bimestre e saranno contabilizzati nella medesima fattura emessa per il servizio ordinario. La liquidazione di tali importi avverrà, a seguito dell'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento di ASI di regolare esecuzione del servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- 6.5** L'Amministrazione, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera Responsabile Unico del Procedimento, si riserva il diritto, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
- 6.6** Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Agenzia Spaziale Italiana – via del Politecnico snc – 00133 Roma – Partita IVA



03638121008 – U.O. Amministrazione Contabilità e Finanza e per poter essere liquidate dovranno obbligatoriamente indicare: Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UFI 550, CIG: **75625562A3** e il nominativo del RUP: Dott. Aldo Lucisano.

- 6.7** Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.
- 6.8** Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'ASI procederà ad acquisire, anche per i subappaltatori, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) tramite gli Enti preposti al rilascio, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
- 6.9** L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in



cui la società Agenzia Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito

- 6.10** Per quanto riguarda i pagamenti da effettuarsi nei confronti di eventuali subappaltatori, vale quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. [*se previsto*]

ARTICOLO 7

PENALITÀ

- 7.1** Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di servizio previsti. In caso di inadempienza il Direttore dell'esecuzione del contratto, rilevata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della penale, trasmette la propria relazione in merito al Responsabile Unico del Procedimento che nell'ambito delle proprie competenze, sulla base del parere espresso e motivato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, commina la penale decurtandone l'importo dalla rata di riferimento.
- 7.2** L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di verifica di conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa, previa relazione del RUP, sentito il parere del DEC.
- 7.3** In caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nel Capitolato



tecnico, verranno applicate le penali riportate nella seguente tabella:

Ambito	Inadempimento	Importo Penale
Dotazioni del personale	Utilizzo divisa, DPI, cartellino aziendale.	€200,00 ogni singolo inadempimento
Presidio	Difformità rispetto l'orario o ai requisiti del personale previsti da capitolato	€200,00 all'ora di difformità/a requisito
Tempi di intervento	Ritardo nell'esecuzione degli interventi programmati o a chiamata.	€50,00 all'ora naturale
Attività extra-canone	Ritardo dei tempi di intervento indicati nel preventivo	€200,00 al giorno (lavorativo)
Redazione Piano Operativo di Sicurezza	Ritardo nella redazione del Piano Operativo della Sicurezza	€350,00 al giorno (naturale)

- 7.1** Tali penali non sollevano, tuttavia, il Contraente dalla responsabilità per danni che eventualmente derivassero dal mancato espletamento del servizio.
- 7.2** La comminatoria della penale verrà notificata al Contraente con comunicazioni trasmesse via Posta Certificata (PEC).
- 7.3** L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza delle irregolarità verificatesi, escutendo la fideiussione di cui all'art. 10, né la facoltà dell'ASI di rivalsa sulla fideiussione stessa, nel caso in cui l'ASI debba sostenere costi aggiuntivi conseguenti agli altri inadempimenti verificatesi.
- 7.4** In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.
- 7.5** Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso venga dimostrato in modo incontestabile dal Contraente che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.



ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

- 8.1** Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovute in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 8.2** Si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 come modificato con D. Lgs. n. 192/2012.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

- 9.1** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a taxa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo alla ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
- 9.2** Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.

ARTICOLO 10

FIDEJUSSIONI

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato la fidejussione bancaria n..... con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n.



50/2016. Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale.

- 10.2** La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 10.3** Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.
- 10.4** Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l'autentica di firma dell'ente fidejubente.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

- 11.1** Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.
- 11.2** Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatori.
- 11.3** Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in



materia di antimafia.

- 11.4** Il Contraente è tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dall'ASI ai subcontraenti, subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subcontraenti, subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

(L'affidamento in subappalto è in ogni caso subordinato all'eventualità che il Contraente all'atto dell'offerta abbia indicato i subappaltatori, i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare in conformità all'art. 105 del Codice)

- 12.1** Per i servizi compresi nel contratto è ammesso il subappalto nei casi previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi indicate. In particolare, come risulta dagli atti di gara, è stato richiesto di avvalersi del subappalto per le seguenti attività:

- nella misura del%

- nella misura del%.

- 12.2** Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al



Contraente saranno sospesi.

12.3 Per quanto concerne i subappaltatori è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell'art. 105, comma 7, per tutto quanto ivi disposto da fornire all'ASI.

12.4 In ogni caso restano in capo al Contraente le responsabilità e gli obblighi come sotto indicati, in particolare:

- a) Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- b) Il Contraente è responsabile, in solido con il subappaltatore, degli adempimenti di quest'ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- c) Il Contraente e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'ASI, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di cui all'art. 105, comma 17, del D. Lgs. n. 50/2016.
- d) Il Contraente che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei



soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

- e) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- f) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e fornitori.

In alternativa

ARTICOLO 12

DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 12.1** Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

- 14.1** L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento che si interfacerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio del contratto.
- 14.2** L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Direttore d'esecuzione del contratto (DEC), il quale si interfacerà internamente con il RUP, con i compiti di seguito definiti.



14.3 L'ASI, attraverso il DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali;

ARTICOLO 15

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l'intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI individuando anche le ulteriori esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio. Il Responsabile del Servizio deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto, tutte le comunicazioni e



contestazioni fatte in contraddittorio con il Responsabile del Servizio dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

ARTICOLO 16

COMMISSIONE INCARICATA DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

16.1 L'ASI, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nominerà una Commissione di verifica della conformità, la cui regolamentazione è prevista dal Disciplinare "*Verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana*", avente i seguenti compiti:

- a) certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni fissate nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- b) accertare i pagamenti effettuati;
- c) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli 31 - Risoluzione del contratto e 32 - Causa di forza maggiore.
- d) autorizzare lo svincolo della fideiussione alla chiusura del contratto, per la parte restante dopo lo svincolo progressivo fino all'80% dell'importo contrattuale secondo il disposto del citato articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il Responsabile Unico del Procedimento ASI e il Responsabile di Programma/DEC.



ARTICOLO 17

MODIFICHE - INNOVAZIONI E VARIANTI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 17.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall'ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 106 del Codice – D. Lgs. n. 50/2016.
- 17.2** Nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI può aumentare o diminuire il servizio e il Contraente è tenuto all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa vigente, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. Oltre questo limite l'appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 21

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

- 21.1** Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l'ASI e il Contraente, tenuto conto delle esigenze del servizio, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
- 21.2** Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione



dall'ASI.

- 21.3** Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.
- 21.4** In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
- 21.5** Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 23

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

Il presente articolo sostituisce integralmente il corrispondente articolo del Capitolato Generale con la medesima numerazione

- 23.1** Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 23.2** È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 23.3** È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario



o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dal Contraente opportuna comunicazione scritta all'ASI, che si riserva di accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione del Contraente stesso.

- 23.4** Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

ARTICOLO 26

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

- 26.1** È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.
- 26.2** Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 27

ASSICURAZIONI



Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

27.1 Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l’Agenzia Spaziale Italiana. Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi e delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dell’Agenzia. Conseguentemente, il Contraente esonera l’Agenzia da dette responsabilità.

27.2 Inoltre il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. _____ con _____, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a persone o cose da incidenti verificatisi nell’esecuzione del servizio, anche se non direttamente provocati dal proprio personale.

La suddetta polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data dal Contraente all’Agenzia prima della stipula del Contratto.

ARTICOLO 28

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

28.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:



per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore
dell'esecuzione del contratto;

per il Contraente

.....

All'attenzione del Responsabile del Servizio.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi
recapiti.

ARTICOLO 30

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

- 30.1** L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali l'ASI prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua la verifica di conformità definitiva, verificando la regolarità dei servizi o delle forniture.
- 30.2** Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via PEC e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.
- a. Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI e il Contraente.
- 30.3** A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.



- 30.4** In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che terrà conto della parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso accertamento congiunto del Direttore dell'esecuzione del contratto e della Commissione di verifica di conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. L'ASI, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.
- 30.5** L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale.
- 30.6** Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche, l'ASI si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D. Lgs.

ARTICOLO 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 31.1** L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:



- inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
- trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto ritenuta dalla Commissione di verifica della conformità;
- sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- violazione della Legge Antimafia D. Lgs 159/2011;
- violazione norme sulla tracciabilità: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il presente contratto è, inoltre, risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive attestanti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

31.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del



contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

31.3 Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

31.4 Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 verrà risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

ARTICOLO 32

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

32.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di



comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

32.2 In base alla citata comunicazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile Unico del Procedimento che, dopo la valutazione della Commissione di cui all'art. 16, accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 35

ASSICURAZIONI SOCIALI/CLAUSOLA SOCIALE

35.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

35.2 Ai sensi dall'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, il presente appalto è



sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente.

- 35.3** Il Fornitore si impegna ad assumere il personale in servizio, impiegato alla data di aggiudicazione, agli stessi patti, condizioni e livelli retributivi.

ARTICOLO 37

NORMATIVA E FORO COMPETENTE

- 37.1** L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. n. 50/2016 e, ove applicabile, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell'ASI. Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione l'articolo 36 del Capitolato Generale dei contratti dell'ASI.

- 37.2** Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

- a.** La Società dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal



Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it).

- b.** Tanto premesso, La Società, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c.** L'inosservanza di tali impegni da parte di La Società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Anna Sirica

